



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006



Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si invia in allegato il Decreto-legge 24 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.**

Inoltre, è prevista l'estensione **dell'obbligo vaccinale alla terza dose**, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre .

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente **gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione** comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. **L'atto di accertamento dell'inadempienza determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato/a al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi.

La presente circolare potrà essere integrata dalle successive direttive ministeriali in materia.

Si auspica la collaborazione e il rispetto della normativa da parte di tutto il personale.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI
firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993